



DELIBERAZIONE n.72/2019/PAR

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise
nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2019

composta dai magistrati:

dott. Mario Nispi Landi

Presidente

dott. Giuseppe Imperato

Consigliere

dott. Domenico Cerqua

Referendario, relatore

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2014 nonché, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3*" ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificata ed integrata dalla deliberazione n.9/SEZAUT/ 2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione n.54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006;

VISTA la nota prot. n. 661 del 5 marzo 2019, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 468 del 6 marzo 2019, con la quale il Sindaco del Comune di Roccasicura ha avanzato richiesta di parere;

VISTA la relazione istruttoria - doc. interno n. 79025036 - del 27 marzo 2019;

VISTA l'ordinanza n. 6/PRES/2019, del 28 marzo 2019, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta per deliberare sulla suddetta richiesta;

UDITO il relatore, Ref. Domenico Cerqua;

FATTO

1. Il Sindaco del Comune di Roccasicura, con nota prot. n. 661 del 5 marzo 2019, indirizzata a questa Sezione di controllo nonché alla Sezione giurisdizionale ed alla Procura regionale, ha inoltrato una richiesta di parere in cui riferisce che, in data 6 febbraio 2019, una dipendente comunale, "*inquadrate*" come tale dal gennaio 1988 (con delibera di Giunta n. 16 del 19/01/1988), ha inoltrato richiesta volta ad ottenere il riconoscimento della natura di rapporto di lavoro dipendente anche in relazione al servizio prestato, dal 01/02/1978 al

31/12/1985, in qualità di *“dirigente della biblioteca comunale”*, unitamente al versamento dei contributi asseritamente mancanti.

Tanto esposto, affermato che *“sono sorte contestazioni”* sul merito delle domande avanzate dalla dipendente, il Sindaco chiede anche a questa Sezione di pronunciarsi in ordine ai seguenti quesiti:

- se risulta fondata la richiesta di riconoscere al servizio prestato per il Comune di Roccasicura nel periodo dal 1978/1985 la natura di rapporto di lavoro dipendente (precisa al riguardo che, con l'allegata delibera di Giunta n. 96 [rect. 98], del 13/09/1977, con cui era stato bandita la selezione per *“dirigente della biblioteca comunale”*, si prevedeva testualmente che l'incarico *“non costituisce un rapporto di lavoro dipendente con l'amministrazione comunale ma solo un rapporto di prestazione d'opera secondo quanto previsto dall'art. 2222 del codice civile”*);
- se *“il diritto al pagamento dei contributi previdenziali per un dipendente comunale è sottoposto alla prescrizione quinquennale che decorre dalla scadenza del pagamento di ciascun contributo”*.

DIRITTO

2. La richiesta di parere è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Infatti, l'istanza in esame proviene dal Sindaco, rappresentante legale dell'Ente ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e quindi soggetto legittimato a proporla.

3.1. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, nello specifico occorre verificare se i quesiti rientrano nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'articolo 7, comma ottavo, della Legge 6 giugno 2003, n. 131, secondo cui Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri *“in materia di contabilità pubblica”*.

In relazione all'ambito di estensione della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono intervenute, come noto, le Sezioni Riunite e la Sezione delle Autonomie con pronunce di orientamento generale, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, D.L. n. 78/2009 e dell'articolo 6, comma 4, D.L. n. 174/2012.

In particolare, la Sezione delle Autonomie, fin dall'atto di indirizzo approvato nell'adunanza del 27.04.2004 e dalla deliberazione n.5/AUT/2006, ha precisato che la funzione consultiva, da un lato, non può essere ridotta a compiti di consulenza generale agli enti, dall'altro che deve intendersi riferita esclusivamente alla materia contabile pubblica, quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o comunque a temi di carattere generale nella materia contabile.

Analogamente, con la deliberazione 17 novembre 2010, n. 54 le Sezioni

Riunite hanno affermato che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 *“conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica”*, precisando inoltre che la nozione di contabilità pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità dell'azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al *“sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”*, sia pure *“in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”*.

Infine, si ricorda che, per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti.

3.2. Tanto premesso, il primo quesito proposto con la richiesta in esame deve ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo, non solo in quanto appare privo del presupposto, da ultimo ricordato, della rilevanza generale della questione sollevata, ma anche perché si sostanzia nella richiesta alla Sezione di pronunciarsi in merito a fattispecie di concreta attività amministrativa, di esclusiva competenza dell'Ente istante.

Pertanto, ove la richiesta venisse accolta, l'attività consultiva della Corte si risolverebbe, di fatto, in una sorta di coamministrazione, posto che l'Ente chiede un vaglio preventivo di legittimità e di merito su provvedimenti riferiti ad un concreto episodio gestionale (v., le deliberazioni di questa Sezione n. 131/2018/PAR, n. 143/2016/PAR, n.110/2016/PAR e n. 225/2015/PAR).

Inoltre, dalla lettura della documentazione allegata dal Sindaco (Deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 13.09.1977) sembra emergere, tra l'altro, che il rapporto a suo tempo instaurato tra le parti fosse conseguente ad Avviso avente ad oggetto una mera manifestazione di interesse, in assenza di procedura concorsuale. Per altro verso, altra documentazione trasmessa (Deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 19 gennaio 1988) sembra attestare che l'assunzione sia intervenuta in data imprecisata antecedente a quella di inquadramento citata dal Sindaco (quantomeno risalente all'anno "86", ivi indicato per evidenziare - per quel periodo - la natura a tempo parziale del rapporto), sebbene tale data non possa essere compiutamente ricostruita, essendo mancata la trasmissione di univoci atti amministrativi di conclusione di procedura concorsuale e/o del contratto di lavoro. Pertanto, anche alla stregua delle richiamate circostanze di fatto, risulta evidente che la richiesta pronuncia potrebbe interferire con l'eventuale sindacato sull'attività amministrativa dell'ente da parte della Procura regionale della Corte dei conti ovvero con eventuale contenzioso penale, civile o amministrativo, derivandone un ulteriore profilo di inammissibilità.

3.3. Può invece ritenersi ammissibile sul piano oggettivo la seconda questione proposta (*"Se il diritto al pagamento dei contributi previdenziali per un dipendente comunale è sottoposto alla prescrizione quinquennale che decorre dalla scadenza del pagamento di ciascun contributo"*), nella misura in cui con essa si propone un quesito generale ed astratto che trova risposta nel mero richiamo a specifiche disposizioni di legge.

Come noto, infatti, la Legge 8 agosto 1995, n. 335 (articolo 3, comma 9) ha introdotto un termine prescrizione quinquennale che, anche in ragione della *ratio* sottesa alla norma - di complessiva riforma del sistema pensionistico obbligatorio, riferita sia all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) che alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'AGO -, assume una portata generale.

Tale termine, di regola, decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.): il giorno in cui l'Istituto può esigere la contribuzione si identifica con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello cui si riferisce la contribuzione).

P.Q.M.

in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Roccasicura:

- la Sezione dichiara il primo quesito inammissibile sotto il profilo oggettivo;

- con riferimento al secondo quesito, nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

DISPONE

- che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Roccasicura.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2019.

Il Magistrato, relatore
(Ref. Domenico CERQUA)

Il Presidente
(Mario Nispi Landi)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 maggio 2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Davide Sabato)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**